

**D.M. 9 febbraio 2006**  
**Organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

(1)

-----  
(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 68.*

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo in data 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato ed integrato dal decreto legislativo in data 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare l'art. 10 con cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e servizi del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 10 febbraio 2004, in ordine alla organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, di nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. prof. Giorgio La Malfa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2005 di conferimento dell'incarico a Ministro per le politiche comunitarie all'on. prof. Giorgio La Malfa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005, recante delega di funzioni al Ministro per le politiche comunitarie;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulla procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, della citata legge 4 febbraio 2005, n. 11, con il quale viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 4, della richiamata legge n. 11/2005, che prevede l'istituzione del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato;

Visto il comma 4 del medesimo art. 2 che rimette ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e ad apposito decreto ministeriale la disciplina del funzionamento del Comitato tecnico permanente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2006, concernente il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);

Visto il proprio decreto ministeriale in data 9 gennaio 2006, recante il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento della struttura dipartimentale ai fini di una più consona razionalizzazione e funzionalità nell'organizzazione e per una più efficiente rispondenza alle mutate esigenze cui l'amministrazione deve far fronte, soprattutto in conseguenza della recente istituzione degli organismi sopra citati e del conseguente incremento delle attività connesse al funzionamento degli stessi;

Ritenuto altresì necessario, ai suddetti fini, istituire una struttura di livello dirigenziale generale specificamente dedicata al funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e del Comitato tecnico permanente, come previsto dal combinato disposto dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2006 e dell'art. 5 del menzionato decreto ministeriale 9 gennaio 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

#### Articolo 1.

Il presente decreto disciplina l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito denominato Dipartimento, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

## Art. 2.

### *Competenze.*

1. Il Dipartimento è la struttura di supporto di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attività inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

Il Dipartimento cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attività dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.

2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea;

b) le attività necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo comunitario, il costante monitoraggio del processo decisionale anche al fine di consentire, ove ritenuto necessario, il regolare aggiornamento delle posizioni italiane;

c) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie di propria competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;

d) la cura dei rapporti con gli Uffici della Commissione europea per la trattazione degli affari comunitari di propria competenza;

e) le attività connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonché al coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;

f) la preparazione, d'intesa con le Amministrazioni interessate, delle attività relative alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea Competitività, nonché delle altre attività relative al mercato interno ed al funzionamento del Comitato consultivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni e della segreteria permanente di cui al comma 3 del medesimo art. 4;

g) l'attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche curando, in particolare, la preparazione della relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario;

h) la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale, nonché la promozione, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme adottate dall'Unione europea;

i) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche e delle regioni;

j) l'attuazione delle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario, per assicurare in fase di contenzioso, fatte salve le competenze proprie del Ministero degli

affari esteri, le condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali di fronte alla Corte di giustizia delle Comunità europee ed adempiere tempestivamente alle pronunce della stessa;

k) il coordinamento delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle parti sociali e degli operatori pubblici e privati nella fase di predisposizione dei provvedimenti comunitari in materia di politica economica generale e dell'armonizzazione in materia fiscale e movimenti di capitale;

l) la promozione delle candidature dei cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie, utilizzando a tal fine il Comitato per la promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie, istituito presso il Dipartimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2003;

m) la rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del Centro nazionale di informazione e documentazione europea - C.I.D.E.

### Art. 3.

#### *Capo del Dipartimento.*

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.

2. Il capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale.

3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente di prima fascia da più tempo in servizio nella qualifica presso il Dipartimento.

4. Il capo del Dipartimento coordina ogni attività di carattere generale, nonchè quelle strumentali al funzionamento del Dipartimento medesimo. È responsabile della gestione e controllo del personale per la parte di competenza del Dipartimento.

5. Il capo del Dipartimento, quale titolare del centro di responsabilità amministrativa relativo al Dipartimento, assume gli impegni e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza. È responsabile dell'intera gestione amministrativo-contabile di tutte le disponibilità finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i fondi comunitari attribuiti al Dipartimento per effetto di accordi di gemellaggio. È altresì responsabile della gestione di eventuali fondi strutturali comunitari.

6. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il Servizio affari generali e del personale, contabilità e biblioteca, cui sono demandate le incombenze relative ai punti 4 e 5 che precedono. Inoltre, cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e, in coordinamento con i competenti dipartimenti e uffici del Segretariato generale, la gestione del personale e gli adempimenti in materia contabile.

7. Il capo del Dipartimento può delegare al responsabile del Servizio affari generali e del personale, contabilità e biblioteca o ai coordinatori degli uffici nell'ambito dei settori di propria competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni e per i relativi pagamenti.

#### Art. 4.

##### *Organizzazione del Dipartimento.*

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale e in tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.

2. Gli incarichi di capo del Dipartimento, di direzione degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità a quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il Ministro provvede, altresì, al conferimento degli incarichi di studio e ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

3. Il Dipartimento si compone dei seguenti Uffici: Ufficio di segreteria del Comitato interministeriale, per gli affari comunitari europei (CIACE).

L'Ufficio espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle competenze attribuite al CIACE ed al Comitato tecnico permanente e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati.

Promuove le attività connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonché al coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali.

Inoltre cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei consumatori in merito alle posizioni da assumere nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea sulle singole questioni riguardanti le politiche dei consumatori.

Assicura il punto di contatto per i riconoscimenti professionali.

L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

Servizio I - Attività del CIACE relative ai Consigli: «Affari generali e relazioni esterne»; «Competitività»; «Telecomunicazioni ed energia»; «Trasporti»;

Servizio II - Attività del CIACE relative ai Consigli: «Agricoltura e pesca»; «Istruzione, gioventù e cultura»; «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori»; Rapporti con le regioni e le Autorità locali;

Servizio III - Attività del CIACE relative ai Consigli: «Ambiente»; «Economia e finanza»; «Giustizia e affari interni».

Ufficio per la strategia del mercato interno, per gli affari sociali, per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica.

L'Ufficio cura l'attività del Centro SOLVIT Italiano, preposto alla risoluzione di problematiche transfrontaliere di cittadini e imprese dell'Unione europea, inerenti alla corretta applicazione delle norme del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni.

In conformità alla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, cura l'informazione diffusa sulle politiche comunitarie, con particolare riferimento alle attività dell'Unione europea. Promuove, d'intesa con il capo Dipartimento, iniziative formative in materia comunitaria del personale pubblico delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti territoriali, in accordo con i competenti uffici del Segretariato generale, le amministrazioni competenti e operatori privati. Fornisce l'assistenza formativa al personale pubblico e privato dei Paesi in adesione e candidati all'Unione europea, dei Paesi terzi a vocazione comunitaria, nonché quelli rientranti nella politica di vicinato, finanziata da fondi nazionali e/o comunitari. Presso il Dipartimento opera il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Promuove attività di informazione comunitaria ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e azioni di informazione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni, il Centro nazionale di informazione e documentazione europea e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate, volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione.

Svolge attività di informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario. Cura la partecipazione, con aree espositive, ai saloni nazionali di comunicazione pubblica e di servizi al cittadino; organizza e aggiorna il sito internet del Dipartimento. Verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate, le attività connesse alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie, nonché cura la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento. Cura la gestione della rete di trasmissione dei dati dell'Unione europea alle Camere e alle regioni.

L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

Servizio I - Strategia del mercato interno e per la libera circolazione delle persone, dei lavoratori, libera prestazione dei servizi e professioni regolamentate;

Servizio II - Comunicazione, informazione e formazione comunitaria nazionale e per i Paesi in adesione, candidati e terzi a vocazione comunitaria;

Servizio III - Innovazione tecnologica, proprietà intellettuale e industriale, società dell'informazione e telecomunicazioni, protezione dati.

Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura.

Svolge attività di analisi e di studio delle politiche economiche e monetarie dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e dei Paesi del G8. Cura lo svolgimento delle procedure per la predisposizione del bilancio dell'Unione europea.

Assicura la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.

L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:

Servizio I - Bilancio comunitario e risorse proprie, istituzioni e mercati finanziari;

Servizio II - Imprese, trasporti, energia e commercio;

Servizio III - Politiche per l'ambiente, agricoltura e pesca.

Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione.

Assicura il punto di contatto previsto dal regolamento n. 2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci. Svolge il costante monitoraggio e l'attività di informazione preventiva, nel settore aiuti di Stato, al fine di garantire la coerenza della legislazione statale e regionale con le disposizioni comunitarie e pone in atto attività istruttorie e strumentali idonee a prevenire o far fronte a casi di contenzioso in questa materia.

Cura le problematiche relative alle politiche regionali di coesione e provvede, per quanto di competenza, all'informazione diffusa agli enti territoriali e alle parti sociali. Cura la partecipazione alle sedute del CIPE.

L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

Servizio I - Concorrenza, aiuti di Stato e fiscalità, unione doganale, libera circolazione delle merci;

Servizio II - Politiche regionali di coesione;

Servizio III - Politiche degli appalti pubblici.

#### Art. 5.

##### *Gli Uffici inoltre:*

a) coordinano, nelle materie di propria competenza, amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, come previsto dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, e curano, altresì, d'intesa con il settore legislativo e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attività dirette al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie;

b) procedono, sempre nelle materie di propria competenza, in supporto e coordinamento con il settore legislativo, al monitoraggio dello stato di attuazione delle direttive comunitarie, i cui risultati vengono sottoposti mensilmente alle valutazioni del Consiglio dei Ministri e provvedono all'azione di monitoraggio dell'attuazione della normativa comunitaria in ambito regionale ai fini dell'art. 2, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 86;

c) collaborano con il settore legislativo al fine di prevenire il contenzioso comunitario, curando in particolare la fase pre-contenziosa, partecipando agli incontri periodici promossi dal settore legislativo con i rappresentanti della Commissione europea, nonché attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti ai fini della definizione della posizione da assumere; collaborano con il settore legislativo alle attività relative al contenzioso comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), del presente decreto, e alla preparazione, per gli aspetti di competenza, delle riunioni del Consiglio dei Ministri e a quelle del pre-Consiglio;

d) provvedono, sempre in collaborazione con il settore legislativo, agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali necessari alla presentazione della legge comunitaria annuale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), il cui iter parlamentare è seguito dal settore legislativo;

e) i lavori della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a cui partecipano i rappresentanti dei diversi uffici per le materie di competenza, sono coordinati dal settore legislativo;

f) l'Ufficio per la strategia del mercato interno, per gli affari sociali, per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, l'Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura e l'Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione forniscono, sulle materie di propria competenza, una costante informativa all'Ufficio di Segreteria del CIACE al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere gli adempimenti necessari per la preparazione delle attività dello stesso Comitato interministeriale e del Comitato tecnico.

#### Articolo 6.

Dipende funzionalmente dal capo del Dipartimento, il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, con compiti di supporto del Comitato omologo istituito ai sensi dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finali.*

1. È abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 10 febbraio 2004.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.